

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

nella persona del giudice dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2018 R.G.A.C., assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

CON OGGETTO

appello avverso la sentenza n. xxx del Giudice di Pace di Mercato San Severino depositata il ,

tra

SOCIETA' in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata in al ;

-PARTE APPELLANTE-

contro

CONTROPARTE, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato in alla ;

-PARTE APPELLATA-

nonché contro

-PARTE APPELLATA NON COSTITUITA-

CONCLUSIONI: come da atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello notificato in data , la società ha impugnato la sentenza n. xxx del Giudice di Pace, chiedendone la riforma.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il , si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.

La società non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello. Pertanto, va dichiarata la contumacia.

Tanto premesso in punto di fatto, l'appello è inammissibile.

Infatti, risulta che in data , la cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace ha comunicato alle parti (tra cui anche all'Avv. quale difensore della parte appellante) la copia della sentenza n. xxx(v. atti del fascicolo di primo grado).

L'appellante ha notificato l'atto di appello solo in data .

Risulta decorso il termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., termine decorrente dal momento in cui si è acquisita conoscenza effettiva della sentenza di primo grado.

Sul punto, va ricordato che con l'estrazione di copia autentica la forma di conoscenza è acquisita in via formale, in quanto trova origine in due convergenti attività tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento ad iniziativa del difensore della parte interessata e la consegna allo stesso ad opera del cancelliere della copia in questione (art. 58 c.p.c.). Invero, tale attività costituisce una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenuta consegna della copia e di individuazione del destinatario (Corte di Cassazione, n. 24418 del 2008; conf. Corte di Cassazione, n. 9421 del 2012).

Ne consegue che, in tali casi, avendo la parte avuto conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non può applicarsi il termine semestrale per proporre appello di cui all'art. 327 c.p.c. ma deve applicarsi il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.

Pertanto, il termine per proporre appello decorreva dal giorno in cui il difensore aveva acquisito rituale conoscenza della sentenza impugnata ovvero dal giorno della comunicazione della sentenza (23.12.2017) e tale termine deve ritenersi spirato decorsi i successivi trenta giorni.

L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00), applicando i minimi in ragione della semplice risoluzione della controversia.

Nulla sulle spese di lite nei confronti della società in quanto – non essendosi costituita in giudizio – non ha sopportato alcuna spesa per la quale è ammesso l'esborso.

Infine, dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

P. Q. M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Jone Galasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- b) condanna a corrispondere a CONTROPARTE la somma di € 1.278,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite;
- c) nulla sulle spese di lite nei confronti della società
- d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in data

Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso

EX PARTE